

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

(18G00012)

(GU n.24 del 30-1-2018)

Vigente al: 14-2-2018

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire

e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche

invasive;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al
Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e,
in

particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive

modificazioni, recante norme generali sulla
partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle

politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31
e

32;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000

concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella

Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e

contro la loro diffusione nella Comunita';

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a

verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale

dell'Unione;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
recante

attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
relative

all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali
in

provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
recante

attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia
di

organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti
da

Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante

attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita'
di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive

modificazioni, recante norme per la protezione della fauna
selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare,
l'articolo

2, comma 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al

sistema penale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante

disciplina della responsabilit  amministrativa delle
persone

giuridiche, delle societ  e delle associazioni anche prive
di

personalit  giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29

settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive

modificazioni, concernente norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri,

adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui
all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta

del 9 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dello sviluppo economico, della giustizia,

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e

dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
di

seguito regolamento, con particolare riferimento:

a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire
l'introduzione

deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e
9

del regolamento;

c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza
previsto

dall'articolo 14 del regolamento;

d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al
controllo

demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie
esotiche

invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;

e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni del regolamento e del presente decreto.

2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione

previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui

all'articolo 3 del regolamento, nonche' le seguenti definizioni:

a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»:

l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento
progressivamente

aggiornato dalla Commissione europea;

b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la
prima

volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei
vegetali,

prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai
sensi

dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione
designato

e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione
dei

controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di
origine

animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in
provenienza

da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia

sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati

dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli;

d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie

esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di

rilevanza nazionale per le quali l'Autorita' nazionale competente

ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi

dell'articolo 11 del regolamento;

e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in

confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza

unionale, transnazionale o nazionale.

Art. 3

Autorita' nazionale competente

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di seguito Ministero, e' l'Autorita' nazionale competente

designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi

all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle

attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il

rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo

regolamento.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al

Ministero per l'applicazione del regolamento.

3. Il Ministero:

a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento.

Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, puo'

essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;

b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui

all'articolo 28 del regolamento;

c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attivita'

richieste dall'esecuzione del regolamento;

d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste

dall'articolo 11 del regolamento;

e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA,

dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare

esecuzione al regolamento e al presente decreto;

f) assiste le Autorità competenti nella scelta della

destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza

unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto

stabilito dall'articolo 27, comma 5;

g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri

Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo

22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale.

4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente

decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto del

Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare

dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2,

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base di

apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi

statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni
a

Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
a

valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente
nei

rispettivi bilanci.

Art. 4

Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione
dei

controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da
Paesi

terzi

1. I posti di ispezione frontaliere effettuano i
controlli

ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione

97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del

regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004,

e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della

Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.

Art. 5

Elenco delle specie esotiche invasive

di rilevanza nazionale

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

di Bolzano, e' adottato e successivamente aggiornato, sulla base

delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di

cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di

rilevanza nazionale.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono

richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al

comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le

modalita' previste dall'articolo 18.

Titolo II PREVENZIONE

Art. 6

Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari

di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o

nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono

essere:

a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale,
anche

sotto sorveglianza doganale;

b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui
la

detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o
di

eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;

c) allevati o coltivati, anche in confinamento;

d) trasportati o fatti trasportare nel territorio
nazionale,

tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle
misure

di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente
decreto;

e) venduti o immessi sul mercato;

f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;

g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente,

anche in confinamento;

h) rilasciati nell'ambiente.

Art. 7

Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche

invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri

interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di

introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui

all'articolo 13 del regolamento.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche

invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, adotta con uno o piu' decreti,

sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' piani d'azione,

elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni

prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a

revisione almeno ogni sei anni.

3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano

d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati

membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico

all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui

vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita' di cui

all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

commi da 1-bis a 1-septies.

Titolo III PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8
del

regolamento

1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti
previsti

all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti
previsti

all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le
Province

Autonome interessate.

2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 e' presentata
al

Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura
pubblicata

nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le

informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di

permesso di trasporto sono, altresì, indicati, laddove necessario, i

punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari,

quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono

incompatibile con il benessere degli animali.

3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la

prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29.

4. Verificata la regolarità della documentazione allegata alla

richiesta di cui al comma 2 e la conformità a quanto previsto dal

regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto

per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.
A

tal fine, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici

competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente

competente. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale ai fini del

rilascio del permesso.

5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni

fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che

prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti

derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza

unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere

positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile

l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana

e che per la produzione di essi non e' possibile l'utilizzo di

esemplari di altre specie.

6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non e'

in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero da'

notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Rilascio dei permessi previsti

all'articolo 8 del regolamento

1. Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto

dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente

l'istruttoria.

2. Il permesso e' rilasciato con decreto del Direttore generale

della direzione generale per la protezione della natura e del mare e

contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un numero progressivo di identificazione;

b) i dati identificativi del titolare del permesso;

c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi,

della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale

oggetto del permesso;

d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento

(CEE) n. 2658/87;

e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso,

con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di

individuazione adottato;

f) i motivi del permesso;

g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire

l'impossibilit  di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di

confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di

rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e

delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli

esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che

ne escludano la fuoriuscita;

h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari

delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui e'

richiesta l'autorizzazione, accompagnate da una descrizione delle

misure di mitigazione dei rischi da adottare;

i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del

piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o

diffusione, compreso un piano di eradicazione;

l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo

8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento;

m) la durata dell'autorizzazione.

3. Il permesso puo' contenere prescrizioni relative all'esercizio

dell'attivita' autorizzata.

4. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui

all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito

istituzionale.

Art. 10

Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo
9

del regolamento

1. Il Ministero, sentite le regioni o le province
autonome

interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti
previsti

dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi
di

interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale
o

economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9
del

regolamento.

2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le modalita'
e

la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3.

3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura
stabilita

dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase
del

procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA.

4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero
presenta

la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo
la

procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento.

5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei
motivi

di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che
il

richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo

9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti
la

domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il
Ministero

da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta
nelle

forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive

modificazioni.

Art. 11

Rilascio delle autorizzazioni previste

all'articolo 9 del regolamento

1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea

ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il Ministero rilascia

l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di

cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento.

2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Direttore

generale della direzione generale per la protezione della natura e

del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma

2, nonche' tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione

rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del

Ministero relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata.

3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui

all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito

istituzionale.

Art. 12

Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive

di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti

autorizzati

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti

ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal

presente decreto sono tenuti a:

a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni

fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini

dell'aggiornamento del provvedimento;

b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle

Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione

del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed

all'articolo 9, comma 2, lettera i);

c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie

esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o

al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento,

sino al termine della detenzione degli esemplari;

d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie

esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalita' di

compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie

esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma

1, lettera d).

Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati

1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che
il

regolamento, il presente decreto e le eventuali
prescrizioni

contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e
11

pongono ai soggetti autorizzati.

2. A tale fine, il Ministero e' autorizzato ad effettuare,
presso

gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari
di

specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale,
le

ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo,
il

Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle

regioni e delle province autonome competenti per territorio.

3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui

al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorita' giudiziaria,

in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o

dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del

presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravita' della

violazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono

essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso
o

dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano
accertate

dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la
salute

pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il
patrimonio

agro-zootecnico;

c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso
di

mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e
in

caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo

per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e
per

il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle
autorità

competenti.

Art. 14

Giardini zoologici e orti botanici

1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di

cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie

esotiche invasive.

2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un

giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della documentazione

gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo

4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso,

effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.

Titolo IV CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 15

Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento

1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di

cui all'articolo 4 del regolamento e di cui all'articolo 5,

provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio

della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia già'

ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono

sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale

dell'Unione europea.

2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al

comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati

elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i

posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi

della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre

2009, e successive modificazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal

decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali

svolti dalle Autorita' competenti di cui al comma 2 consistono nella

verifica dei documenti, dell'identita' e, se del caso, in ispezioni

fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal

permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli

articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se

appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche

invasive di rilevanza unionale o nazionale.

4. I controlli documentali, dell'identita' e le eventuali ispezioni

fisiche sono espletati, unitamente alle formalita' doganali

necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di

ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico

doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al

presente articolo sono posti a carico dell'interessato,

dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli

sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui

all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i

controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto

legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Art. 16

Obblighi degli importatori

1. Le formalita' presso i punti di entrata presidiati ed i posti di

ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalita'

necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento

a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento

(UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale

dell'Unione europea.

2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che

per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da

esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui

all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno

dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di

cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della

spedizione e, in particolare, che:

a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui

all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5 al quale

appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa

doganale integrata delle Comunità' europee (TARIC)»;

b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione

rilasciati ai sensi del presente decreto.

3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano

preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa

dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle

Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2,
l'imminente

arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti
alle

specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento
o

di cui all'articolo 5.

4. Nelle more della completa realizzazione della
certificazione

elettronica, le autorità preposte ai controlli
fitosanitari

provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei
documenti

alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il
proprio

timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio
e

della data di presentazione del documento.

Art. 17

Misure ufficiali all'importazione

1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2:

a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio

della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli

di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal

regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando

l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta

all'importazione o al transito, da presentare all'Autorita' doganale

competente, per il completamento dei relativi adempimenti;

b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile,

sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste

dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,

dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93
o

dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,

qualora i controlli accertino la non conformita' alle disposizioni

del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono

informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri
o

punti di entrata presidiati.

2. Quando, nel corso del controllo doganale, e' accertata la non

conformita' al regolamento o al presente decreto, la dogana

competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite

le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne

dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure e'

informato il Ministero.

3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a

carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli

esemplari o del suo rappresentante.

Titolo V
CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE
ED ERADICAZIONE RAPIDA

Art. 18

Sistema di sorveglianza

1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di

sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di

rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del

regolamento.

2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del

territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine

territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche

invasive di rilevanza unionale o nazionale.

3. Il monitoraggio e' condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA,

dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che

possono avvalersi delle strutture gia' deputate all'attuazione

dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della

direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE,

al fine di:

a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di

esemplari di specie esotiche invasive nonche' i vettori tramite i

quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale

sono accidentalmente introdotte e si diffondono;

b) individuare le misure piu' opportune di eradicazione rapida di

cui all'articolo 19;

c) individuare le misure di gestione piu' opportune di cui

all'articolo 22;

d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e

di gestione nonche' del piano d'azione sui vettori degli esemplari

delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente

decreto.

4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida

contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei

programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati

standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione

rapida o di gestione previste dal regolamento.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni

dodici mesi.

6. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19,

paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni

raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche e'

informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base

alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono

formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero:

a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive

nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui

all'articolo 5 del regolamento;

b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive

nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5;

c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i

vettori prioritari di cui all'articolo 7;

d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata

constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque

interne e marine territoriali.

8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero

mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita

casella di posta elettronica.

Art. 19

Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il

rilevamento precoce:

a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di

esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o

nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel

proprio territorio o parte di esso;

b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di

esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o

nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea

prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le

comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed

informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del

rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto

all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre

mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida,
con

il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province
autonome

interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno,
il

Ministero della salute e il Ministero delle politiche
agricole,

alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse
e

necessarie al mantenimento in uno stato di
conservazione

soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto
del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive

modificazioni.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti

gestori delle aree protette nazionali:

a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se

del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono

svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione

vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;

b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della

popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari

oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili,

limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e

sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della

salute pubblica e della sanita' animale, del
patrimonio

agro-zootecnico e dell'ambiente;

c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle
misure

nonche' ai risultati conseguiti nel corso delle attivita'
di

eradicazione degli esemplari.

4. Le autorità competenti per territorio adottano i
provvedimenti

necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui
sia

richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari
della

specie esotica invasiva.

5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:

a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le

informazioni sull'eradicazione degli esemplari;

b) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome

interessate, la conclusione delle misure di eradicazione;

c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste

dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.

Art. 20

Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del

regolamento, il Ministero può disporre una deroga motivata

all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee

misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore

diffusione della specie.

2. La deroga di cui al precedente comma può essere disposta dal

Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome

che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica

invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le

informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non

oltre trenta giorni dal rilevamento.

3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di

cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal

rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria

decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il

sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del

regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le

misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.

4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione,

adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga
la

decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA
e

sentite le regioni e le province autonome interessate,
dispone

l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22.
Nel

caso in cui la Commissione europea respinga la decisione
notificata,

il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida
ai

sensi dell'articolo 19.

5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di
Trento

e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la
Commissione

europea.

Art. 21

Misure di emergenza

1. Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della salute e

delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza,

sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7,

paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la

presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio

nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura

nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche

preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui

all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del

Direttore generale della direzione generale per la protezione della

natura e del mare.

3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri

le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno

e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.

Titolo VI
GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE
INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Art. 22

Misure di gestione

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e

forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome

di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro

diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie

esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di

gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di
rilevanza

unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia
diffusione

nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine
territoriali,

in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversita',
sui

servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e
sulla

sanita' animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia.
Con

il medesimo decreto puo' essere temporaneamente autorizzato
l'uso

commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di
rilevanza

unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo

19, paragrafo 2, del regolamento.

2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base

regionale, rispettano i parametri stabiliti dall'articolo 19 del

regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino

degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23. Dette misure

sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.

357, e successive modificazioni.

3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico

all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di

gestione secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a

1-septies.

4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree

protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il

supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione

di altre amministrazioni, che devono svolgere le attivita' con le

risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di

soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati

conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli esemplari

e' informato il Ministero.

5. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti

necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia

richiesto nell'ambito delle misure di gestione.

Art. 23

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e

riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le

Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti gestori

delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione

rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22,

previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di

ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che e'

stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le

seguenti:

a) misure volte ad accrescere la capacita' di un ecosistema

esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai

loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;

b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo

una campagna di eradicazione.

3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con

ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero

elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il

Ministero, sentito l'ISPRA, può autorizzare le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di

ripristino di cui ai commi precedenti.

Art. 24

Recupero dei costi

1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di

riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i

costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o

mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi

compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonche' i costi

di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche

responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette

specie, qualora individuate.

Titolo VII SANZIONI

Art. 25

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato:

a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni

rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo

VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c),

e) ed h), e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda

da € 10.000 a € 150.000;

b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e

degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui

all'articolo 19 e delle misure di gestione di cui all'articolo 22,

previsti dal presente decreto e' punito con l'arresto fino a tre mesi

o con l'ammenda da € 150 a € 3.000;

c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai

sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi

contenute relative alla detenzione o al trasporto in
confinamento

degli esemplari e' punito con l'arresto fino a due anni o
con

l'ammenda da € 5.000 a € 75.000.

2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono
comminate

congiuntamente se dal fatto deriva la necessita' di applicare
le

misure previste dagli articoli 19, 22 e 23.

3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di
un

terzo se la violazione e' commessa per colpa. Se il fatto e'
commesso

nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue
la

sospensione della licenza fino a sei mesi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni

rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo

VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a),

b), d), f) e g) e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000;

b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai

sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi

contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €

10.000 ad € 50.000;

c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati
ai

sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo
12,

comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una

somma da € 5.000 ad € 50.000;

d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli
26,

comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di
cui

all'articolo 28, comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa

del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000;

e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette
di

osservare le disposizioni di cui al Titolo IV e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad €

6.000.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva

la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e

23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo.

6. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non e'

pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale

o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal

Ministero.

7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari

nel seguente ordine di priorit :

a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile;

b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in

possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento;

c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i

quali non   stato possibile l'affidamento.

8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di

provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del
soggetto

destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo
e'

dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita
in

applicazione delle disposizioni del presente articolo.

9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso
o

dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso
siano

comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o
le

sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c).

10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle
sanzioni

amministrative previste, nonche' per quanto non
espressamente

disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Alla

irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5,

provvede il Comando unita' tutela forestale, ambientale e

agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis,

comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni

amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito

capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato

di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, affinche' siano destinate alla attuazione

delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente

decreto.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Denuncia del possesso di esemplari

di specie esotiche invasive

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28,
chiunque

detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche inclusi negli
elenchi

delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati
dalla

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento,
e'

tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni
dalla

data di entrata in vigore del presente decreto ed entro
centottanta

giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi
dell'articolo

4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione

europea. Chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie
esotiche

incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di
rilevanza

nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti
e'

tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni
dalla

pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale
della

Repubblica italiana.

2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8
o

dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla
denuncia

di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di
cui

al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo,
per

mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari
sono

confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste

dall'articolo 25, comma 7.

3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra

tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del

regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone

secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.

4. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione

di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente

articolo.

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non

commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano

in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o

nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare

gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche

estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita

naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo

quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il

proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie,
al

sexo ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione
delle

modalita' di confinamento e delle misure adottate per
garantire

l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita.

2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e
le

informazioni fornite, puo' disporre i controlli
previsti

dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita'
di

riproduzione e di fuoriuscita.

3. Nel caso venga accertata la non idoneita' del confinamento o
si

verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati
e

il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo

25, comma 7.

4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio

sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali

di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione

di detti animali.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano

propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare

riferimento alla possibilita' per i proprietari di consegnare a

strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali

che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui

al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle

quali gli esemplari possono essere consegnati.

6. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione di esemplari

eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 28

Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie

esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti
prima

della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o
nell'elenco

nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo
di

vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di
cui

all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla
suddetta

iscrizione.

2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie
negli

elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero
e

alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario
degli

esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e
le

condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi
e

le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a
utilizzatori

non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo
di

un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie
esotiche

invasive di cui al comma 1, purché gli esemplari siano tenuti
e

trasportati in confinamento e siano state prese tutte le
opportune

misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e
il

trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali
sono

comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che
sono

entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente
comma

possono successivamente affidare gli stessi esemplari a
strutture

pubbliche o private autorizzate, anche estere.

4. Il Ministero puo' disporre i controlli previsti all'articolo
13,

al fine di verificare l'impossibilita' di fuoriuscita.

5. Nel caso in cui la struttura o la modalita' di trasporto
non

siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il
Ministero

ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.

6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate
ai

sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si
intendono

revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli

elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle

stesse una durata superiore.

7. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione

di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente

articolo.

Art. 29

Tariffe

1. Le spese relative alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e

13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base

al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al

comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello

Stato, per la successiva rassegnazione, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli

8, 9, 10 e 13.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri

decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni

pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a

legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente
del

Consiglio dei ministri

e

Galletti, Ministro dell'ambiente

mare

della tutela del territorio e del

Lorenzin, Ministro della salute

politiche

Martina, Ministro delle

agricole alimentari e forestali

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri

e

della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e

delle

finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando